

Appendice alle CGA Si Scuola Prima – Mod. F.I.S.E. 20-21

CONDIZIONE FACOLTATIVA DIARIA DA RICOVERO / INDENNITA' PER CONVALESCENZA A SEGUITO DI CONTAGIO COVID-19

(La presente estensione di garanzia è valida solo ed esclusivamente se pagato il relativo premio aggiuntivo)

Oggetto dell'assicurazione – Diaria da ricovero da malattia / Indennità giornaliera per convalescenza

In caso di ricovero in ospedale o casa di cura a seguito di malattia respiratoria pandemica da coronavirus (COVID-19), insorta per la prima volta in epoca non anteriore al 14esimo giorno da quello in cui ha avuto inizio la garanzia di polizza, la Società paga all'Assicurato la somma giornaliera garantita.

La malattia respiratoria deve essere insorta a seguito delle attività didattiche in presenza assicurate in polizza.

Nel caso in cui le autorità sanitarie competenti prescrivano come periodo di convalescenza nella lettera di dimissioni la prosecuzione delle terapie presso il domicilio dell'assicurato con obbligo di assoluto riposo e isolamento, tali giorni di convalescenza presso il domicilio dell'assicurato saranno conteggiati fino ad un massimo di 15 giorni.

Operatività delle garanzie

Le garanzie di cui all'oggetto vengono prestate con le seguenti modalità:

Diaria da ricovero da malattia – la Società garantisce una diaria giornaliera da ricovero, effettuato in Istituto di cura certificato dal Servizio Sanitario Nazionale di euro 50,00, per ciascun giorno di degenza e per la durata massima di 20 giorni per ciascun ricovero e per anno assicurativo.

Il pagamento sarà effettuato dall'Impresa a partire dal terzo giorno di ricovero e indipendentemente da ogni altra assicurazione pubblica o privata di cui eventualmente fruisca l'Assicurato, dietro presentazione di un certificato dal quale risulti la durata del ricovero e la descrizione della malattia respiratoria.

È escluso il ricovero in regime Day Hospital/Day Surgery.

Indennità giornaliera per convalescenza – la Società garantisce una indennità di euro 40,00 con decorrenza dal giorno successivo alla data di dimissione dall'Istituto di cura e per la durata massima di 15 giorni per anno assicurativo, purché il ricovero sia avvenuto in terapia intensiva.

La convalescenza deve essere prescritta all'atto di dimissione del ricovero e documentata con idonea certificazione.

Limiti di operatività delle garanzie

Il contagio da Covid-19 deve essere diagnosticato mediante l'utilizzo di protocolli certificati dall'Istituto Superiore della Sanità. In caso di contagio plurimo, e cioè di un evento che colpisca contemporaneamente più Assicurati, il massimo esborso della Società non potrà superare la somma di Euro 520.000.

Tale importo deve inoltre considerarsi come limite massimo di indennizzo annuo.

Obblighi in caso di sinistro

Al fine di comprovare l'insorgenza della malattia durante l'attività scolastica sarà necessario presentare alla Società la seguente documentazione disponibile:

- Comprova che il contagio sia avvenuto durante le attività didattiche in presenza.
- Eventuale documentazione interna dell'istituto scolastico comprovante eventi riconducibili alla malattia
- Eventuale segnalazione alle autorità sanitarie competenti di infezioni occorse nel plesso scolastico

Esclusioni

Si confermano le esclusioni previste dall'articolo 5 – Esclusioni, di cui alla Sezioni I – Infortuni, compresa l'esclusione degli infortuni derivanti da epidemie, di cui all'ultimo punto dell'articolo stesso.

Limiti di età

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 65 anni.

Fermo ed invariato il resto

IL CONTRAENTE

ASSICURATRICE MILANESE
